

LEGGE REGIONALE

Programma poliennale per la tutela, ^{il} consolidamento e ^{lo} sviluppo
della cooperazione giovanile in agricoltura

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE:

" Programma poliennale per la tutela, ^{il}consolidamento e ^{lo}sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

(Finalità)

In coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo la Regione Puglia, con la presente legge, si propone di attuare un programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico.

Il programma ha inizio nell'anno 1985 ed ha durata triennale, corrispondente al bilancio pluriennale della Regione.

ART. 2

(Beneficiari del programma)

Beneficiarie del presente programma sono le cooperative agricole giovanili regolarmente costituite con una percentuale non inferiore al 60% di soci in età compresa fra i 18 e i 35 anni.

Le cooperative di cui al primo comma possono essere costituite da giovani iscritti nelle liste di collocamento in attesa di occupazione, qualunque sia la qualifica o il titolo di studio posseduto, da lavoratori agricoli, mezzadri, coloni e coltivatori diretti.

Possono divenire soci di puro capitale Province, Comuni ed Enti che conferiscono terreni o altri beni alle Cooperative.

ART. 3

(Articolazione del programma)

Il programma si articola attraverso agevolazioni per :

- a) l'acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici;
- b) l'attuazione di piani aziendali di sviluppo;
- c) l'operatività nella fase di primo avviamento;
- d) l'acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione;
- e) l'affitto di aziende agrarie e/o di fondi rustici.

Il programma prevede altresì la concessione di garanzie fidejussorie.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Art. 4
(Tipologia degli aiuti)

Il regime di aiuti per attuare gli interventi ammessi è il seguente:

1) Acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici:

concessione del concorso regionale sui mutui a tasso agevolato fino a 30 anni e per il 100% del prezzo ritenuto congruo, applicando a carico dei beneficiari il tasso stabilito ai sensi del primo comma dell'art.3 della legge regionale 9/6/1980, n.66. Con decorrenza dalla data di acquisto, per il periodo di preammortamento, che non potrà superare sei mesi e per i successivi quattro anni, il concorso regionale è pari all'intera misura del tasso praticato dagli Istituti di credito;

2) Attuazione dei piani aziendali di sviluppo:

Per l'attuazione dei piani aziendali di sviluppo che prevedano l'utilizzazione di terre obiettivamente definibili incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche se non pervenute attraverso le procedure di cui alla legge regionale n.41/81, sono concessi gli incentivi di cui al primo comma dell'art.10 della stessa legge n.41/81.

Per l'attuazione di piani aziendali di sviluppo che non prevedano l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono concessi con tributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa, elevabili al 70% nelle zone svantaggiate; ove il piano abbia prevalente contenuto zootecnico il contributo in conto capitale è elevabile al 65% della spesa ammessa e nelle zone svantaggiate al 75%.

Per la parte non coperta dal contributo in conto capitale, ove richiesto, è concesso il concorso regionale sui mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni. Limitatamente ad un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla prima somministrazione, l'onere degli interessi viene assunto dalla Regione per l'intera misura del tasso praticato dagli Istituti di credito.

3) Operatività nella fase di primo avviamento:

concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art.1 della legge regionale n.47/81, limitatamente alle cooperative giovanili di nuova costituzione e per quelle già costituite che acquisiscano altri terreni.

4) Acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione:

- concessione dei contributi in conto capitale e dei prestiti a tasso agevolato di cui alla lettere d) ed e) dell'art.2 della L.R. 24/7/78, n.34, così come modificata dalla L.R. 9/6/80, n.64;

- concessione nella fase di avviamento dell'attività; non superiore per durata ad un triennio, di un contributo in conto capitale sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati per contributi agricoli unificati.

Le aziende e/o i fondi rustici acquistati non possono essere alienati nè distratti dalla loro originaria destinazione agricola; in caso di scioglimento della cooperativa giovanile i predetti beni entrano a far parte del patrimonio della Regione, che li destinerà prioritariamente a utilizzazione agricola.

La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale da approvare secondo le procedure di cui alla L.R. n. 54/81.

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

4.

E' applicabile alle opere e alle attività delle cooperative giovanili l'art.9 della L.R. n.54/81.

Sui contributi in conto capitale previsti dal presente articolo possono essere disposti a domanda:

- a) anticipazioni fino al 50% della spesa ammessa, contestualmente al provvedimento di concessione dei contributi;
- b) acconti non eccedenti, comunque, la parte dell'impegno per la quale è ammesso il pagamento nelle seguenti misure:
 - fino al 60% della spesa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza massima del 60% della spesa ammessa;
 - fino ad un ulteriore 20% su presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti uffici ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza dell'80% della spesa ammessa.

Il contributo di cui al punto 2) può comprendere la spesa, ritenuta congrua, di consulenza e redazione tecnica del piano di sviluppo aziendale.

5) Affitto di fondi rustici:

concessione di un contributo pari al canone di affitto per i primi quattro anni, da corrispondersi in unica soluzione direttamente al proprietario; tale contributo è subordinato all'accertamento della capacità produttiva dei terreni.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5

Commissione Consiliare Permanente
Sviluppo Economico

Art. 5
(Fondo di garanzia fidejussoria)

Le operazioni di credito agrario di esercizio e/o miglioramento effettuate ai sensi della normativa comunitaria, statale e/o regionale, nonché quelle relative agli acquisti di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora siano concluse con le cooperative agricole giovanili aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell'ERSAP nel bilancio del quale, a decorrere dal 1986, deve essere istituito apposito capitolo.

A tale scopo, entro 90 giorni ^{dalla data} di entrata in vigore della presente legge è costituito, preferibilmente presso il "pool" di Istituti bancari di cui alla Convenzione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 22/4/1982 n.47-Supplemento, il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole giovanili".

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti gestori una apposita convenzione per regolamentare le modalità di costituzione e gestione del Fondo.

Le garanzie fidejussorie sono concesse in misura pari alla differenza fra l'ammontare dei prestiti e/o mutui, al lordo degli interessi e altre spese accessorie, ed il valore cauzionale delle garanzie reali offerte dal mutuatario determinato dall'Istituto mutuante, maggiorato del valore attualizzato del concorso pubblico negli interessi. In caso di prestiti di esercizio, la garanzia fidejussoria coprirà comunque l'intero capitale mutuato al lordo degli interessi e altre spese accessorie.

La misura dell'ammontare del Fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.

Gli Istituti bancari gestori del Fondo opereranno, una tantum, all'atto della prima somministrazione, sull'importo dei mutui e/o prestiti coperti dalla garanzia fidejussoria a norma del presente articolo, una trattenuta dello 0,20%, ridotta allo 0,10% per le operazioni di durata non superiore ai due anni. Detta trattenuta sarà versata al Fondo semestralmente, ai fini del suo incremento.

L'ERSAP -nell'ambito dei compiti di assistenza economica e finanziaria alla cooperazione assegnatigli dalla legge regionale n.32/77 - è autorizzato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad operare interventi diretti ad incrementare il capitale sociale delle cooperative giovanili nella misura massima del capitale sottoscritto dai soci nonché ad effettuare anticipazioni, motivate da realizzazioni finanziate con contributi pubblici.

L'ERSAP è altresì autorizzato a concedere alle cooperative giovanili o ai consorzi di cooperative che raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente tecnico, il contributo previsto dall'art.3 della L.R. n.21/78.

ART. 6

(Norma transitoria)

Le cooperative giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24.7.1978, n. 34, limitatamente all'anno 1985, su domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare:

- degli aiuti in conto capitale di cui al quinto punto dell'art. 4;
- dei contributi relativi alle spese di gestione sopportate, rapportati all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati negli anni 1982-1983-1984.

ART. 7

(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il 1985 con gli stanziamenti del bilancio regionale di cui ai capitoli :

- 0407980
- 0409160
- 0408050
- 1705240

Per gli anni successivi il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, provvederà alla istituzione dei necessari capitoli di spesa determinandone gli stanziamenti.

ART. 8
(Norme finali)

La presente legge costituisce l'unico testo contenente la normativa che la Regione Puglia riconosce a favore delle cooperative agricole giovanili. Ogni altra norma contenuta nella preesistente legislazione regionale, non espressamente richiamata, difforme o in contrasto, deve intendersi abrogata.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con incentivi di identica natura previsti da altre normative.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 26.3.1985
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)